



COMUNE di CIANCIANA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. N. 06 del 26.03.2024

TITOLO I

Art. 1– Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento individua icriteri generali per la concessione in uso di locali di proprietà comunali, assicurandone la migliore fruibilità. La trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il proficuo utilizzo..

Art.2 -Destinazione d'usodegli spazi.

Gli spazi individuati dall'art. 6 sono strutture pubbliche che l'Amministrazione Comunale destina alle attività sociali, culturali, turistiche, sportive, ricreative, di volontariato sociale, di impegno civile , categorie disagiate, portatori di handicap ed altre compatibili con la destinazione d'uso.

Art. 3–soggetti a cui sono destinati gli spazi.

Gli spazi sono resi fruibili per ospitare iniziative ed attività organizzate e gestite da:

- Enti pubblici;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Associazioni non profit e di promozione sociali ed altre organizzazioni del terzo settore;
- Organizzazioni di categoria;
- Gruppi di cittadini organizzati;
- Artisti di ogni categoria delle arti dello spettacolo;
- Singoli cittadini residenti sul territorio Italiano.

Art.4–Modalità di concessione.

L'utilizzo degli spazi è riservato in via prioritaria alleiniziative e manifestazioni di carattere istituzionale o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. I locali in concessione potranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e con le modalità indicate nella richiesta e nei limiti dell'autorizzazione concessa.

E' vietato ai concessionari concedere a terzi l'utilizzo dei locali. La concessione degli spazi può in caso di necessità da parte dell'Amministrazione essere sospesa.

Si prevedono le seguenti modalità di utilizzo:

1. Occasionali (orario o giornaliero);
2. Per determinati periodi dell'anno (es. per riunioni settimanali di associazioni, organizzazione corsi di ginnastica, corsi di ballo e simili, preparazione spettacoli, e altre iniziative inerenti la destinazione d'uso degli spazi);
3. Annuale;
4. Biennale.

Art.5–Gestione degli spazi.

La gestione degli spazi in **uso** non richiede obbligo di presenze o di prestazione di assistenza da parte di personale comunale.

Art.6–Individuazione degli spazi disponibili.

Gli spazi disponibili per l'utilizzo sono i seguenti:

- Centro Sociale:
 - a. Aula Consiliare;
 - b. Biblioteca;
 - c. Palestra;
 - d. Stanze.
- Chiostro Convento che potrà anche essere concesso ai richiedenti per festeggiamenti occasionali di particolare rilevanza di natura civile 8 Es. matrimoni civili, festa di laurea e simili) con esclusione di feste private ricorrenti , quali compleanni e simili.
- Locali via Vecchio ex comune;
- Locali ex Scuola Materna;
- E qualsiasi altro locale che si renderà libero ed idoneo all'uso individuato dalla Giunta.

TITOLO II – CONCESSIONE DI SEDI SOCIALI.

Art. 7 – Ambito di applicazione del titolo II.

Il presente titolo disciplina la concessione degli immobili come sede sociale alle Associazioni operanti nel territorio comunale.

Art. 8- Priorità di utilizzo.

1. Per le assegnazioni si privilegiano le associazioni la cui attività persegue valori di solidarietà sociale o comunque va a diretto vantaggio della comunità, con iniziative e servizi rivolti anche ai non soci.
2. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri immobili, a parità di condizioni con le altre associazioni.
3. Allo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi disponibili e favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione, l'Amministrazione favorisce e promuove la ricerca di spazi comuni per più associazioni.

Art. 9 - Presentazione della domanda.

1. I soggetti interessati ad ottenere uno spazio dovranno farne richiesta al Responsabile dell'ufficio competente del Comune. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale (**allegato A**) e deve essere firmata dal legale rappresentante. E' consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.
3. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento dell'attività.
4. Non potrà essere concesso l'uso di immobili ad associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'immobile.

Art. 10 – Concessione e accesso ai locali.

1. La concessione in uso dei locali destinati a sede sociale viene rilasciata con autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, sentito il Sindaco nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Ogni locale potrà essere assegnato a più di una associazione, tenendo anche conto delle necessità che verranno espresse all'atto della richiesta.
3. Per accedere agli spazi concessi si provvederà mediante consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle alla scadenza della concessione. Ciascun concessionario che farà copia di chiavi dovrà comunicare al Comune il numero di chiavi possedute e il nominativo delle persone cui sono consegnate.
3. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali o statutarie.
4. Nell'atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso.
5. Gli immobili non possono essere subconcessi dai concessionari, ma possono essere concessi in prestito ad altre associazioni per manifestazioni di pubblico interesse. Le associazioni terze sono tenute a fare richiesta di utilizzo dei locali sia al Comune che all'associazione titolare della sede.

Art. 11 - Durata

La concessione di spazi ad uso "sede sociale" ha durata biennale ed è rinnovabile su presentazione di istanza di rinnovo prima del termine della scadenza per altri due anni.

Art. 12 – Concessione in comodato.

1. I locali vengono concessi alle associazioni in comodato. Il comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento dei locali per ragioni di pubblico interesse.

Art. 13 - Contributi richiesti all'Associazione

1. A fronte dell'utilizzo della sede associativa, l'associazione si impegna ad organizzare annualmente almeno due manifestazioni culturali, sportive o di promozione sociale che interessino la comunità, a dimostrazione dell'effettiva attività dell'associazione che giustifichi l'utilizzo degli immobili comunali.

Art. 14 - Sospensione dell'utilizzo e decadenza.

1. Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o revocare le assegnazioni quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, per ragioni tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.
2. Il mancato rispetto del regolamento e di eventuali altre disposizioni impartite dal Comune comporta la decadenza della concessione degli spazi. I locali, i servizi igienici, le attrezzature, gli arredi, ecc., vanno rispettati e salvaguardati in considerazione al loro funzionamento. L'uso non conforme delle attrezzature e dei locali e i danni ad essi arrecati potranno, previo accertamento, portare alla revoca o sospensione dell'autorizzazione all'uso.

Art. 15 – Utilizzo della struttura.

1. Il richiedente deve utilizzare i locali direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati.
2. I soggetti autorizzati all'uso rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il Comune non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
4. E' vietato l'uso di impianti ed attrezzature annessi o in disponibilità presso le strutture qualora non espressamente richiesto o autorizzato.
5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nelle strutture concesse in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

Art. 16 – Custodia e pulizia.

E' a carico dell'Associazione concessionaria la custodia e la pulizia dei luoghi in uso.

Art. 17 – Revoca.

1. L'assegnazione è revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, sentito il Sindaco qualora l'Associazione assegnataria:
 - a) venga sciolta;
 - b) non eserciti alcuna attività nell'arco di un anno;
 - c) non rispetti le condizioni previste dal presente regolamento;
 - d) non abbia provveduto al ripristino dei locali, palesemente danneggiati;
 - e) utilizzi il bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione.

Art. 18 – Rinuncia all'utilizzo

Qualora un'associazione rinunciasse definitivamente alla sede avuta in comodato dovrà darne comunicazione scritta con almeno trenta giorni di anticipo al Comune.

TITOLO III – CONCESSIONE CONTINUATIVA.

Art. 19 – Ambito di applicazione del titolo III.

Il presente titolo disciplina le concessioni d'uso delle strutture comunali ad associazioni o altri soggetti per determinati giorni settimanali o fasce orarie.

Art. 20 – Richiesta di autorizzazione.

1. I soggetti interessati ad ottenere una concessione continuativa dovranno farne richiesta al Responsabile dell'ufficio competente entro il 30 giugno di ogni anno. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale (**allegato B**) e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dal singolo interessato. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.
3. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento dell'attività.
5. Non potrà essere concesso l'uso di immobili ad associazioni o altri soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'immobile.
6. Eventuali domande fuori termine potranno essere prese in esame limitatamente alle residue disponibilità, con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

Art. 21 - Rilascio autorizzazione all'utilizzo e accesso all'impianto.

1. L'autorizzazione all'utilizzo di un immobile comunale, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, viene rilasciata dal responsabile del servizio competente, sentito il Sindaco e ha validità annuale.
2. Nell'autorizzazione sono indicate le fasce orarie di utilizzo; eventuali deroghe devono essere richieste in anticipo ed espressamente autorizzate dal responsabile del servizio competente.
3. Per l'apertura dei locali si provvederà tramite consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso. La mancata restituzione delle chiavi può precludere eventuali successive concessioni.

Art. 22 - Rispetto dell'immobile.

1. I richiedenti si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi in modo da:
 - rispettare gli orari di apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune,
 - mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. Nel caso di omessa denuncia e nell'impossibilità di individuare i responsabili degli eventuali danni, le spese verranno addebitate a tutte le associazioni e soggetti concessionari dell'immobile.
4. Il Comune non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte dei locali.
5. L'associazione o altro soggetto assegnatario dovrà pertanto:
 - accertarsi della chiusura di tutti gli impianti (acqua, luce), degli infissi e delle vie di uscita alla fine di ogni utilizzo;
 - far rispettare in tutti i locali il divieto di fumo;
 - assicurare il buon comportamento civile e morale degli utenti;
 - prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso;
 - far rispettare scrupolosamente l'orario secondo il quale le associazioni o soggetti interessati hanno avuto in uso il locale.
6. Il concessionario risponde nei confronti del Comune per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione

Art. 23 – Servizio di pulizia.

1. Il servizio di pulizia è effettuato direttamente dal soggetto assegnatario.

TITOLO IV – CONCESSIONE OCCASIONALE.

Art. 24 – Ambito di applicazione del titolo IV.

1. Il presente titolo disciplina le concessioni d'uso delle strutture comunali ad Associazioni o altri soggetti per un utilizzo occasionale e straordinario.

Art. 25 – Richiesta di autorizzazione.

1. I soggetti interessati ad ottenere una concessione occasionale dovranno farne richiesta al Responsabile dell'ufficio competente almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della struttura. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale (**allegato C**) e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dal singolo interessato. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.
3. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento dell'attività.
5. Non potrà essere concesso l'uso di immobili a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'immobile.
6. Eventuali domande fuori termine potranno essere prese in esame limitatamente alle residue disponibilità, con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

Art. 26 - Rilascio autorizzazione all'utilizzo e accesso all'impianto.

1. L'autorizzazione all'utilizzo di un immobile comunale, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, sentito il Sindaco.
2. Per le richieste concomitanti di concessioni occasionali si segue il seguente ordine di priorità:
 - ✓ manifestazioni organizzate dal Comune o da esso patrocinate
 - ✓ manifestazioni organizzate dalle scuole facenti parte dell'Istituto comprensivo
 - ✓ manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'Albo Comunale
 - ✓ manifestazioni organizzate da partiti politici e gruppi presenti in consiglio comunale o in campagna elettorale
 - ✓ manifestazioni organizzate da associazioni esterne.
3. Per l'apertura dei locali si provvederà tramite consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso. La mancata restituzione delle chiavi può precludere eventuali successive concessioni.

Art. 27- Rispetto dell'immobile

1. I richiedenti si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune,
 - mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. Nel caso di omessa denuncia e nell'impossibilità di individuare i responsabili degli eventuali danni, le spese verranno addebitate al soggetto che ha richiesto la concessione occasionale.
3. Il Comune non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte dei locali.
4. L'associazione o altro soggetto assegnatario dovrà pertanto:
 - accertarsi della chiusura di tutti gli impianti (acqua, luce), degli infissi e delle vie di uscita alla fine di ogni utilizzo;
 - far rispettare in tutti i locali il divieto di fumo;
 - assicurare il buon comportamento civile e morale degli utenti;
 - prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso;
5. Il concessionario risponde nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.

Art. 28 – Servizio di pulizia.

1. Il servizio di pulizia è a carico del Comune, fermo restando l'impegno del soggetto che ha avuto in concessione il locale a lasciarlo nelle condizioni medesime in cui l'ha ricevuto dal Comune.

TITOLO IV – NORME FINALI.

Art. 29 – Fattispecie non previste.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti.

Art. 30 – Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per le concessioni degli immobili di proprietà comunale e tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, sono abrogate.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'albo online sul sito web ufficiale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Atti degli Organi di indirizzo politico" e per estratto ex art. 18 L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii per 15 giorni consecutivi successivi alla esecutività della delibera ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del C.C.